

**SCHEMA DI
CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Tra

FONDAZIONE CASA BUONARROTI, con sede in Firenze, Via Ghibellina n. 70, codice fiscale 80007570486 e P. IVA 03870250481, in persona del Presidente Dr. Cristina Acidini

(d'ora innanzi per brevità la **FONDAZIONE**)

e

[•]

(di seguito “**il PARTNER**”);

Premesso che

- (a) la **FONDAZIONE** ha per scopo statutario la promozione della conoscenza del proprio patrimonio culturale, artistico e di memorie, la ricerca scientifica su tematiche michelangiolesche e sulla storia della casa e della famiglia Buonarroti attraverso i secoli, l'incremento e il continuo aggiornamento della biblioteca e della fototeca, la tutela e lo studio dell'archivio della famiglia e della collezione dei disegni di Michelangelo e della sua scuola, l'apertura regolare del museo che espone opere di Michelangelo e le collezioni d'arte della famiglia, come da inventario del 1981-1987 e sue successive integrazioni, e l'organizzazione di mostre e la partecipazione ad altre sia in Italia che all'estero, realizzate con le opere di sua proprietà;
- (b) con Avviso pubblico del 12 dicembre 2022 la **FONDAZIONE** ha avviato una procedura comparativa per affidare mediante contratto di partenariato pubblico-privato la gestione del predetto patrimonio, come meglio specificato nel suddetto Avviso di gara (nel seguito: la **PROCEDURA**);
- (c) **il PARTNER** si è aggiudicato la **PROCEDURA**;
- (d) le **Parti**, con il presente **Patto**, intendono disciplinare il rapporto di partenariato

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

*

1. Premesse ed allegati.....	2
2. Oggetto e causa del Contratto.....	2
3. Attività del Partner.....	3
4. Attività della Fondazione.....	3
5. Tutela delle opere.....	4

6.	Equilibrio Economico Finanziario del Partenariato.....	4
7.	Manleve.....	5
8.	Garanzia di esatto adempimento.....	5
9.	Affidamenti a terzi.....	5
10.	Recesso.....	6
11.	Risoluzione per inadempimento.....	6
12.	Clausola risolutiva espressa.....	6
13.	Modifiche, integrazioni e cessioni.....	7
14.	Riservatezza.....	7
15.	Tracciabilità dei pagamenti.....	7
16.	Elezione di domicilio.....	7
17.	Norme finali.....	7
18.	Foro convenzionale.....	8

*

1. **Premesse ed allegati**

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne orientano l'interpretazione.

2. **Oggetto e causa del Contratto**

- 2.1 Con il presente atto, le **Parti** intendono avviare un partenariato pubblico - privato, per la migliore gestione del seguente patrimonio culturale:

- A. La collezione dei disegni di Michelangelo e della sua scuola, in numero di 75 disegni di figura e 130 di architettura, per complessivi 205 fogli, utilizzabili per esposizioni, compatibilmente con le prioritarie esigenze di conservazione e l'autorizzazione della competente Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato. L'elenco dei disegni effettivamente disponibili (e relative decorrenze) è riportato nell'Allegato A al presente avviso.
- B. L'archivio della famiglia Buonarroti, con carte di Michelangelo, dei suoi familiari, amici e committenti, e dei discendenti dei secoli XVI-XVIII, già utilizzate e utilizzabili per esposizioni, compatibilmente con le prioritarie esigenze di conservazione e l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Toscana.
- C. Le sculture e i dipinti appartenuti alla famiglia Buonarroti prestabili per mostre (secondo le indicazioni fornite nella **PROCEDURA**), compatibilmente con le prioritarie esigenze di conservazione e l'autorizzazione della competente Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato.

- 2.2 Le **Parti** si danno atto che il presente contratto ha oggetto complesso, ma causa unitaria, individuata nel comma precedente: tale interesse integra il contenuto delle obbligazioni assunte dal **PARTNER**, il quale, perciò, si obbliga ad eseguire tutte le attività utili, necessarie o comunque opportune per la realizzazione della causa contrattuale, anche se non esplicitamente indicate nel presente atto. Dette attività rivestono carattere essenziale per l'interesse contrattuale della **FONDAZIONE**.

3. Attività del Partner

- 3.1 Il **PARTNER** si obbliga ad eseguire integralmente e incondizionatamente le seguenti attività, secondo le previsioni della Offerta Tecnica presentata nella **PROCEDURA**, la quale viene allegata al presente Contratto, in modo da farne parte integrante e sostanziale:
- A. Elaborazione, proposta alla FONDAZIONE, e successiva attuazione di progetti di valorizzazione delle opere d'arte nel circuito nazionale ed internazionale delle esposizioni.
 - B. Proposta alla FONDAZIONE e successiva organizzazione di mostre, anche documentarie, in Italia o all'estero attingendo al patrimonio di Casa Buonarroti compatibilmente con la disponibilità delle opere e le esigenze conservative dei disegni e dei documenti (se rientranti tra quelli disponibili di cui all'**Allegato A**).
 - C. Gestione, d'intesa con la **FONDAZIONE**, dell'area espositiva a pianterreno della Casa Buonarroti (quattro ambienti per complessivi mq. 115,66) per mostre interne o esterne.
 - D. Merchandising, tramite produzione e/o vendita di oggetti e gadgets che il **PARTNER** potrà vendere nei propri punti vendita e, eventualmente, nel *museum shop* di cui *infra* sub E.
 - E. Realizzazione di un Museum shop in uno spazio da recuperare a piano terreno con accesso dalla quarta sala dell'area espositiva e uscita all'esterno su Via dell'Agnolo (mq. 47,75), con costi ed oneri ad integrale ed esclusivo carico del **PARTNER**.

4. Attività della Fondazione

- 4.1 Sono di esclusiva competenza della **FONDAZIONE**:
- A. la valutazione e la curatela scientifiche di ogni evento rientrante nelle attività sub (A) sub (B) e sub (C) di cui all'articolo precedente e dei relativi cataloghi;
 - B. la decisione sul prestito di disegni o documenti o opere d'arte richiesti da soggetti esterni per mostre organizzate in Italia e all'Estero. La domanda di prestito dovrà essere presentata almeno nove mesi prima della data presunta di apertura della mostra. La **FONDAZIONE** stabilirà di volta in volta il canone del prestito;
 - C. i diritti economici di sfruttamento delle immagini HD delle opere di proprietà della **FONDAZIONE**;

D. i diritti di riproduzione per pubblicazioni delle opere di proprietà della **FONDAZIONE**.

- 4.2 La **FONDAZIONE** si impegna a prestare al **PARTNER** l'assistenza e collaborazione necessaria alla gestione dei rapporti con le Autorità amministrative, centrali e periferiche, competenti in materia di beni culturali, affinché il **PARTNER** possa svolgere le attività di cui all'art. 3 del presente Contratto.
- 4.3 Resta inteso che il **PARTNER** per ogni iniziativa relativa all'attività di mostre e/o allo sfruttamento dei diritti dell'immagine delle opere, dovrà sottoporre preventivamente una proposta alla **FONDAZIONE**, la quale potrà opporre il proprio veto alla realizzazione dell'iniziativa, per motivate ragioni attinenti alle esigenze di conservazione delle opere, ovvero a valutazioni di carattere storico, artistico o scientifico.

5. Tutela delle opere

- 5.1 Il **PARTNER** assume gli obblighi e le responsabilità della custodia di tutte le Opere di cui all' art. 2 del Contratto.
- 5.2 Il **PARTNER** potrà prelevare dalla loro sede le Opere di cui al comma precedente, per il tempo strettamente indispensabile all'esercizio delle attività di cui al presente **CONTRATTO**, purché debitamente autorizzate dalla **FONDAZIONE**, e sarà tenuta all'immediata riconsegna delle Opere, a sua cura e spese presso la sede della **FONDAZIONE**, al termine di ciascun vento per il quale ha proceduto al prelievo.
- 5.3 Il **PARTNER** dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia e negli atti autorizzativi rilasciati dalle competenti Autorità, con particolare riferimento alle misure richieste per la conservazione della integrità delle opere e alla loro assicurazione.
- 5.4 Ogni onere e costo connesso alla movimentazione delle opere ed alla loro vigilanza, custodia e conservazione nel periodo in cui le stesse si troveranno nella disponibilità del **PARTNER** farà carico, in via esclusiva e integrale, a quest'ultimo.
- 5.5 Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto a proposito degli obblighi di conservazione e tutela delle Opere della **FONDAZIONE**, troverà applicazione la disciplina del Codice dei Beni Culturali.

6. Equilibrio Economico Finanziario del Partenariato

- 6.1 Le Parti si danno atto che l'equilibrio economico e finanziario del PARTENARIATO è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico Finanziario allegato all'Offerta Economica presentata dal PARTNER. Quest'ultimo assume a proprio esclusivo carico il rischio economico della realizzazione dell'Offerta e degli elementi indicati nel Piano Economico Finanziario.
- 6.2 A fronte dei diritti di gestione economica previsti nell'art. 3 del presente Contratto, il **PARTNER** riconoscerà alla **FONDAZIONE** un canone pari ad Euro [•] ([•] /00), oltre

IVA di legge per ciascun anno di durata dell'accordo, fino alla cessazione dell'efficacia del contratto. Il canone sarà versato in rate trimestrali di pari importo (ciascuna con importo pari a un quarto del canone annuo), con cadenza trimestrale, il primo giorno di ogni trimestre.

- 6.3 *[Sarà inserita una disciplina sulla allocazione dei rischi, coerente con il PEF presentato dall'aggiudicatario]*

7. Manleve

- 7.1 La **FONDAZIONE** dichiara di essere la piena ed esclusiva titolare di tutti i diritti di sfruttamento economico delle opere disponibili (con esclusione delle Opere di cui all'Allegato B al presente Contratto, in quanto parzialmente indisponibili) .
- 7.2 La **FONDAZIONE** si impegna a tenere indenne il **PARTNER** da qualsivoglia pretesa e/o azione che terzi dovessero avanzare e/o promuovere in relazione alla titolarità dei diritti di sfruttamento economico delle opere di cui al comma precedente.

8. Garanzia di esatto adempimento

- 8.1 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente **CONTRATTO**, il **PARTNER** presterà in favore della **FONDAZIONE** una fideiussione assicurativa a prima richiesta senza possibilità di opporre eccezioni, rilasciata da un primario istituto bancario e/o assicurativo per un importo pari al 10% dell'importo complessivo dei canoni da versarsi per il quadriennio di validità contrattuale.

9. Affidamenti a terzi

- 9.1 È fatto espresso divieto al **PARTNER** di cedere, in qualsiasi forma, ivi inclusa la cessione o l'affitto di ramo d'azienda, il Contratto a terzi.
- 9.2 Il **PARTNER** ha facoltà di subappaltare le attività e i servizi oggetto del **CONTRATTO**, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di subappalto pubblico, e solo previa autorizzazione della **FONDAZIONE**.
- 9.3 Il **PARTNER** resta pienamente responsabile nei confronti della **FONDAZIONE** per la realizzazione delle attività contrattuali.

10. Recesso

- 10.1 La **FONDAZIONE** si riserva il diritto di recedere dal Contratto per giusta causa.
- 10.2 *[Sarà inserita una disciplina sugli indennizzi in caso di recesso della Fondazione, coerente con il PEF presentato dall'aggiudicatario]*

11. Risoluzione per inadempimento

- 11.1** In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del **PARTNER**, la **FONDAZIONE** contesterà per iscritto la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto. Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.
- 11.2** È fatto salvo il diritto della **FONDAZIONE** al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi una o più delle attività di cui all'art. 3 del presente Contratto in danno al **PARTNER** inadempiente.
- 11.3** Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti e/o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali del **PARTNER** non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o tacita rinuncia ai diritti spettanti alla **FONDAZIONE** in virtù del presente atto.

12. Clausola risolutiva espressa

- 12.1** Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi in cui incorra il **PARTNER**:
- A. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - B. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
 - C. violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - D. sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 4, D. Lgs. 50/2016;
 - E. violazione di uno o più divieti di cui all'art. 9 del presente contratto;
 - F. mancata prestazione della fidejussione prevista dall'art. 8 del presente contratto.
- 12.2** La decisione della **FONDAZIONE** di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni

13. Modifiche, integrazioni e cessioni

- 13.1** Nessuna modifica o integrazione del presente **atto** sarà valida ed efficace, a meno che non risulti da atto scritto firmato da tutte le **Parti**.
- 13.2** Il presente atto prevale su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le **Parti** in merito al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente atto dovrà farsi di comune accordo tra le **Parti** soltanto per iscritto.

14. Riservatezza

- 14.1 Le **Parti** si obbligano a mantenere riservato e non divulgare a qualsiasi scopo il contenuto del presente atto, nonché qualsiasi informazione, dato, documento, e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, economica, commerciale, amministrativa scambiata tra le **Parti** e inerente il presente Contratto.
- 14.2 Resta fermo che l'impegno di riservatezza non troverà applicazione rispetto a quelle informazioni che una **Parte** sia tenuta a fornire per obbligo di legge.

15. Tracciabilità dei pagamenti

- 15.1 Le **Parti** si obbligano a mantenere riservato e non divulgare a qualsiasi scopo il contenuto del presente atto, nonché qualsiasi informazione, dato, documento, e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, economica, commerciale, amministrativa scambiata tra le **Parti** e inerente il presente Contratto.
- 15.2 Resta fermo che l'impegno di riservatezza non troverà applicazione rispetto a quelle informazioni che una **Parte** sia tenuta a fornire per obbligo di legge.

16. Elezione di domicilio

- 16.1 Per tutti gli effetti del presente contratto e l'esecuzione degli oneri derivanti, il **PARTNER** elegge domicilio presso [•].

17. Norme finali

- 17.1 Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente atto dovesse risultare invalida o inefficace in relazione a qualsiasi norma di legge applicabile, tale invalidità o inefficacia parziale non si estenderà alle altre disposizioni del presente atto.
- 17.2 Le imposte, tasse e spese amministrative, se dovute per il presente contratto, sono a carico del **PARTNER**.
- 17.3 Per quanto non disciplinato dal presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

18. Foro convenzionale

- 18.1 Qualunque controversia inerente l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze, con espressa esclusione di ogni altro foro concorrente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente tra le parti in epigrafe.